



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-SC/26
Circ. CNI n. 473/XX Sess./2026

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri
E p.c.
Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte degli
Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Consultazione pubblica sul Comunicato congiunto ANAC-MASE del 31 agosto 2026 - “Indicazioni sull’applicazione dei criteri ambientali minimi” – partecipazione del CNI e principali osservazioni avanzate - informativa

Cari Presidenti,

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha partecipato alla consultazione pubblica promossa dall’ANAC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sul Comunicato congiunto del 31 agosto 2026, recante «*Indicazioni sull’applicazione dei criteri ambientali minimi*», formulando osservazioni sulle principali criticità che emergono nell’applicazione dei CAM nel settore dei lavori pubblici e sulle possibili soluzioni operative.

Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
1
avevano motivato la consultazione *on-line* con il riscontro di numerose criticità nell’applicazione della disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM) e con l’utilità di definire - e fornire agli operatori - indicazioni utili ad una corretta e uniforme applicazione della normativa in materia di CAM attraverso la predisposizione di un comunicato congiunto.

Il CNI – prendendo parte alla consultazione per il tramite del Consigliere Sandro Catta, delegato ai LLPP, BIM e CAM e incaricato dal Consiglio - ha ribadito la piena condivisione degli obiettivi ambientali perseguiti dai CAM, riconoscendone il ruolo essenziale nell’orientare la domanda pubblica verso una maggiore sostenibilità e qualità.

¹

Raggiungibile all’indirizzo Internet <https://www.anticorruzione.it/en/-/applicazione-criteri-ambientali-minimi-anac-mase.31.08.2026>.

Al tempo stesso, ad avviso del Consiglio Nazionale, la crescente articolazione tecnica e documentale dei criteri impone che la loro applicazione sia proporzionata alla reale complessità dell'intervento, adeguatamente sostenuta sul piano economico e organizzata in modo da non tradursi in un aggravio meramente procedurale per le stazioni appaltanti.

Tre sono, in particolare, gli aspetti sui quali il contributo del Consiglio Nazionale ha posto maggiore attenzione.

Gradualità, scalarità e proporzionalità. Il CNI ha proposto di correlare l'intensità di applicazione dei CAM all'importo, alla complessità e alla rilevanza ambientale dell'opera. La proposta prevede, per gli interventi inferiori a un milione di euro, un'applicazione prevalentemente attraverso criteri premianti sulla base della valutazione del RUP; per gli interventi compresi tra un milione di euro e la soglia europea, un'applicazione totale o parziale motivatamente individuata; per le opere sopra soglia, la piena applicazione dei criteri.

A tale impostazione dovrebbe affiancarsi la possibilità, per RUP e progettista - nell'ambito delle rispettive competenze - di motivare l'applicazione parziale o la non applicabilità di singoli criteri in presenza di comprovate ragioni tecniche, economiche o ambientali. L'obiettivo non è ridurre la tutela ambientale, ma evitare applicazioni formalistiche o sproporzionate: ad esempio, quando un prodotto conforme sia reperibile soltanto a grande distanza, con rilevanti impatti di trasporto, oppure quando analisi specialistiche molto complesse siano richieste per interventi di modestissima entità. Il riferimento deve restare il miglior risultato ambientale concretamente conseguibile, sostenuto da una motivazione tecnica verificabile.

Riconoscimento degli onorari professionali aggiuntivi. La corretta applicazione dei CAM può richiedere prestazioni specialistiche di notevole impegno: Relazione CAM, Relazione di sostenibilità dell'opera, analisi LCA e LCC, Carbon Footprint, valutazioni ambientali e comparazioni tra alternative progettuali. Si tratta di attività che non possono essere considerate automaticamente assorbite nelle aliquote ordinarie della progettazione.

Il CNI ha pertanto chiesto che tali prestazioni siano autonomamente individuate e adeguatamente compensate, facendo ricorso, ove necessario e nelle more del nuovo decreto parametri, ai criteri di cui all'art. 6 del DM 17 giugno 2016 per le prestazioni non ricomprese nelle relative tabelle. Analogo riconoscimento deve riguardare le attività aggiuntive poste, in fase esecutiva, a carico della Direzione lavori e del collaudatore per l'acquisizione, il controllo e la verifica delle certificazioni e dei mezzi di prova CAM. Il tema è particolarmente rilevante negli interventi di minore importo, nei quali il costo delle analisi ambientali può incidere in misura significativa rispetto all'intero corrispettivo della progettazione.

Non aggravare l'attività dei RUP e delle stazioni appaltanti. Il CNI ha evidenziato la necessità che l'attuazione dei CAM non determini un'ulteriore stratificazione di adempimenti a carico dei funzionari pubblici. In particolare, non appare opportuno assumere come regola generale l'acquisizione, già prima dell'aggiudicazione, di tutta la documentazione a comprova. Occorre distinguere tra i requisiti che possono essere effettivamente verificati in gara e quelli riferiti a prodotti, forniture o soluzioni che saranno compiutamente definiti soltanto nella fase esecutiva.

Anticipare verifiche specialistiche su elementi non ancora definitivi rischia, infatti, di aumentare tempi e oneri amministrativi, senza migliorare l'efficacia del controllo. Le evidenze dovrebbero essere acquisite nella fase in cui la conformità è realmente verificabile e, durante l'esecuzione, raccolte progressivamente in relazione alle lavorazioni e ai materiali impiegati. In questa logica, la Relazione CAM dell'impresa dovrebbe essere aggiornata nel corso dei lavori e il collaudo costituire la verifica conclusiva di un processo già documentato. Anche l'eventuale sistema di penali deve essere chiaro e proporzionato, evitando meccanismi autonomi, suscettibili di generare ulteriori ritardi e contenzioso.

Il contributo CNI ha inoltre richiamato alcune questioni strettamente connesse a questi tre indirizzi: *il coordinamento tra i diversi CAM settoriali*, per evitare sovrapposizioni negli interventi complessi; *il disallineamento ancora esistente tra requisiti CAM, disponibilità territoriale dei prodotti e prezzari regionali*; *la necessità che le scelte ambientali proprie della progettazione non siano trasferite impropriamente all'esecutore*; l'opportunità che, anche negli accordi quadro e negli strumenti aggregati, *i criteri siano contestualizzati rispetto alle effettive caratteristiche dei singoli interventi*.

La posizione complessiva espressa dal Consiglio Nazionale può quindi essere sintetizzata nell'esigenza di rendere i CAM più efficaci e verificabili, non più burocratici: criteri ambientali ambiziosi, ma applicati con scalarità e proporzionalità; prestazioni professionali specialistiche correttamente riconosciute e remunerate; procedure costruite in modo da sostenere, e non complicare, l'attività dei RUP, dei progettisti, delle Direzioni lavori e dei collaudatori.

Il CNI ha infine auspicato che il Comunicato ANAC-MASE svolga soprattutto una funzione di coordinamento e uniformazione delle prassi, senza trasformare indicazioni operative formulate come preferibili in nuovi obblighi generalizzati, e che il successivo confronto istituzionale coinvolga stabilmente anche il sistema ordinistico delle Professioni tecniche.

La consultazione pubblica si è chiusa in data 30 settembre 2026.

Tanto si doveva per opportuna informazione.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE

(Ing. A. Domenico Perrini)

